



Comune di Adelfia

Provincia di Bari

Il Sindaco

Prot. n. 13 /Reg. Ord. del 30.01.2018

Prot. n. 1650 - 30 GEN. 2018

**OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLE INFESTAZIONI DA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA E DA EUPROTIDE SUL TERRITORIO COMUNALE
ORDINANZA N. ____/2018.**

IL SINDACO

RILEVATO che annualmente si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" e la della "processionaria della quercia";

DATO ATTO che ai sensi dell'art 1 del D.M. 30 ottobre 2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. et Schiff)" La lotta contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. Et Schiff) e' obbligatoria in quanto costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire rischio per la salute delle persone e degli animali

VISTE le pregresse segnalazioni relative alla presenza di processionaria, per cui sono già state nei precedenti anni poste in essere un insieme di azioni mirate a fronteggiare il fenomeno per cui l'Amministrazione Comunale e i soggetti privati devono monitorare le aree verdi al fine di accertare la presenza della "processionaria del pino", della "processionaria della quercia" e dell'euprotide da parte di detentori di piante proprietari di *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus Pinaster*, di cedri e delle conifere in genere;

CONSIDERATO CHE:

- si ritiene pertanto necessario adottare provvedimenti tempestivi contro lo sviluppo la diffusione di questi infestanti, con riguardo particolare agli interventi da eseguirsi con l'approssimarsi della stagione primaverile anticipata a seguito delle particolari condizioni climatiche in corso;
- il bruco di processionaria può provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie) e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);
- il lepidottero causa gravi defogliazioni, fino a indebolire la pianta, poiché ghiotto degli aghi dei pini e dei cedri;
- quando la temperatura diventa più mite le larve compiono l'ultima muta e si preparano a cercare un luogo dove incrisalidarsi dando origine alle tipiche processioni
- risulta opportuno intervenire con l'asportazione e l'immediata distruzione delle tele dei nidi prima che le larve mature li abbandonino per raggiungere la base delle piante

FATTO PRESENTE che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia sono necessari interventi anche sulle aree private a cura e spese dei proprietari

RICHIAMATI:

- il D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino"
- gli artt. 7 bis e 80 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17.04.1998

ORDINA

a tutti i PROPRIETARI di AREE VERDI E BOSCHIVE, AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Adelfia, di effettuare entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della "processionaria del pino", della "processionaria della quercia" e dell'euprotide.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare PINUS PINEA, PINUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS, PINUS PINASTER per la processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, casta no, robinia e piante da frutto per l'Euprotide;

I nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee e sono localizzati soprattutto nei rami più alti ed esterni.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi di processionaria di provvedere immediatamente, con le dovute precauzioni da parte dell'operatore, alla loro asportazione e relativa distruzione e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate con l'impiego di prodotti specifici;

E' fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto a circuito comunale.

Le spese degli interventi sono a totale carico dei proprietari interessati.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si potrà applicare la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del DLgs. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell' art. 16 della Legge n. 689/1981.

INVITA

la cittadinanza a segnalare la presenza di nidi di processionaria al competente Ufficio Tecnico comunale al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

DISPONE

Che sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il corpo di Polizia locale del Comune di Adelfia e tutte le altre Forze di Polizia; che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune, affissione all'Albo Pretorio e nelle bacheche comunali

Il Sindaco
Giuseppe Cosola


- ALBO COMUNALE Sede
- POLIZIA LOCALE Adelfia
- STAZIONE CARABINIERI Adelfia
- ALBO PRETORIO Sede
- SITO DEL COMUNE DI Adelfia Sede
- REG. GEN. ORDINANZE Sede